

Accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto
“Vivere Meglio - Promuovere l’accesso alle terapie psicologiche per ansia e depressione”
(ex art. 15 Legge del 7 agosto 1990 n. 241)

tra

Il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione (SPPEFF) dell’Università degli Studi di Palermo - Servizio di Psicologi, con sede in Viale delle Scienze (Ed. 15), CAP 90128 Palermo - Codice Fiscale 80023730825, Partita IVA 00605880822, rappresentata dal Direttore prof. Gioacchino Lavanco, di seguito indicata come **“Università”**;

e

L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi

qui di seguito denominata **“ENPAP”** o **“Ente”**, con sede in Roma, Via Andrea Cesalpino, 1, Codice Fiscale 05410091002, rappresentata dal dottor Felice Damiano Torricelli, nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 22/11/1966, C.F. TRRFCD66S22A048M, nella sua qualità di Presidente e rappresentate legale, elettivamente domiciliato ai fini del presente accordo presso la Sede legale dell’Ente;

di seguito congiuntamente definiti le **“Parti”**.

Premesso che:

- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- l’ENPAP è una fondazione di diritto privato che, ai sensi del decreto legislativo n. 103/1996, si occupa della previdenza obbligatoria degli Psicologi che esercitano la propria attività in forma di libera professione, nonché di erogare ai propri iscritti le forme di assistenza definite dagli Organi dell’Ente nel rispetto della legge;
- l’ENPAP e l’Università rientrano nella categoria degli organismi di diritto pubblico ai quali è esteso l’ambito soggettivo di applicazione del citato art. 15.
- al fine di perseguire gli scopi statuari dell’Ente, l’ENPAP ha interesse allo sviluppo della professione di Psicologo, al rapido inserimento dei giovani professionisti nel mercato occupazionale, nonché alla massima continuità occupazionale per tutti i suoi iscritti;
- le Parti intendono collaborare, nell’ambito delle rispettive competenze e finalità, anche per rispondere all’incremento della domanda prodotto dalla recente emergenza sanitaria, nell’attuazione del progetto *“Vivere Meglio - Promuovere l’accesso alle terapie psicologiche per ansia e depressione”* (di seguito sinteticamente il **“Progetto”**), avente ad oggetto favorire l’accesso della cittadinanza a servizi gratuiti di trattamento psicologico per l’ansia o la depressione lieve e moderata da parte di Psicologi iscritti all’ENPAP;

- il Progetto è attuato da ENPAP in base alle proprie deliberazioni e ai sensi del titolo XII “Contributo per Borse Lavoro” del proprio “Regolamento per le forme di Assistenza” (il “**Regolamento**”);
- gli Psicologi attuatori del Progetto saranno individuati attraverso apposito Bando dell’Ente rivolto ai propri Iscritti e verranno remunerati per le prestazioni rese mediante assegnazione di borse lavoro, erogate a totale carico dello stesso Ente sulla base del citato Regolamento;
- ai fini della realizzazione del Progetto, ENPAP intende strutturare, implementare e mantenere, a proprie spese, un apposito e dedicato portale internet (di seguito, il “**Portale**”);
- le finalità del Progetto sono:
 - a. sostenere con un provvedimento assistenziale gli Psicologi in difficoltà economica ed occupazionale iscritti ad ENPAP;
 - b. valorizzare la funzione sociale e opportunità qualificate di occupazione per la professione di Psicologo, soprattutto nella contingenza storica della fase post-pandemica;
 - c. sviluppare ed applicare protocolli strutturati di trattamento dell’ansia e della depressione moderate secondo procedure scientificamente definite;
 - d. evidenziare gli esiti dell’intervento professionale degli Psicologi nel trattamento dell’ansia e della depressione secondo protocolli scientificamente definiti;
 - e. rilevare gli impatti economici a vantaggio della collettività che questo intervento è in grado di generare;
- ENPAP e l’Università di Padova, che ha promosso, con il patrocinio dell’Istituto Superiore di Sanità, la “Consensus Conference sulle Terapie Psicologiche per Ansia e Depressione” (di seguito, anche, “**Consensus Conference**”), hanno stipulato, in data 07/02/2022, un accordo di collaborazione per la realizzazione del Progetto;
- l’Università di Padova ha prodotto e reso disponibili:
 - a) i percorsi strutturati delle attività di trattamento, organizzati in PDT, inclusi i Protocolli base dell’intervento psicologico rivolto a persone che presentano problemi di ansia e depressione (da bassa a media intensità) nelle diverse intensità individuate dalla Consensus Conference e incluse nel Progetto (in Allegato A, Fase 1);
 - b) il protocollo strutturato di monitoraggio e supervisione delle attività di trattamento, incluso il piano di training, di supervisione e di monitoraggio degli esiti degli interventi erogati dagli psicologi partecipanti al progetto, applicabile anche dalle altre Università che, su tutto il territorio nazionale, potranno essere coinvolte nel Progetto (in Allegato A, Fase 2);
- Il Dipartimento SPPEFF è interessato a condurre, in aderenza al protocollo di cui all’Allegato A, fase 2), il monitoraggio e la supervisione scientifica e metodologica delle attività di trattamento e la valutazione degli esiti degli interventi attuati dagli psicologi partecipanti al Progetto, come individuati da ENPAP quali assegnatari delle borse lavoro.

Considerato che

- le parti esprimono reciproco interesse alla stipula del presente accordo ed in particolare, per l’ENPAP sussiste la necessità di assicurare l’adeguato monitoraggio e supervisione

- scientifico e metodologico, in aderenza al protocollo di cui all'Allegato A, Fase 2, delle attività svolte dai professionisti coinvolti; per l'Università risulta rilevante condurre un'attività di monitoraggio e di supervisione dell'attuazione dei percorsi strutturati delle attività di trattamento e di evidenziarne gli esiti secondo criteri scientificamente definiti, nonché rilevare gli impatti economici e sociali generati dall'intervento;
- l'interesse di cui ai punti precedenti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della Legge 241/1990, da attuarsi mediante accordo come strumento per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e, pertanto, per comporre in un quadro unitario gli interessi pubblici di cui ciascuna Parte è portatrice;
 - le attività oggetto del presente accordo non comporteranno pregiudizio allo svolgimento delle normali attività dell'Ente e il Dipartimento SPPEFF dell'Università degli Studi di Palermo;
 - ai fini della realizzazione del Progetto, inoltre, ENPAP si farà carico del coordinamento generale di tutte le attività, in sinergia con le Università che potranno essere coinvolte nella realizzazione, su tutto il territorio nazionale, delle attività oggetto del presente accordo, dell'organizzazione dei momenti di confronto nazionale tra tutti i soggetti coinvolti nel Progetto, nonché delle azioni di rappresentanza a livello nazionale.

**Tutto ciò premesso e considerato,
le Parti
convengono e sottoscrivono quanto segue**

**Articolo 1
Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

**Articolo 2
Oggetto**

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione tra le Parti per lo svolgimento delle macro-attività di indagine, analisi e risposta alle necessità di indirizzo e coordinamento per le attività di intervento psicologico supervisionate messe in atto dagli psicologi partecipanti al Progetto, inclusa la valutazione degli interventi attuati.

**Articolo 3
Responsabilità scientifica**

Il Responsabile scientifico per il Dipartimento SPPEFF dell'Università degli Studi di Palermo è la Prof.ssa Cecilia Giordano. Il Responsabile per l'ENPAP è il dott. Felice Damiano Torricelli.

**Articolo 4
Ruolo delle Parti**

1. Il Dipartimento SPPEFF dell'Università degli Studi di Palermo svolgerà le attività di

- cui all'art. 2 nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi, come di seguito precisato.
2. Il Dipartimento SPPEFF si impegna a:
 - a) effettuare, in aderenza al protocollo in Allegato, il monitoraggio e la supervisione scientifica e metodologica delle attività di intervento psicologico e degli esiti degli interventi erogati dagli psicologi partecipanti al Progetto, mediante incontri di supervisione di gruppo e di consulenza individuale, come riportato nel progetto allegato;
 - b) collaborare alle azioni di cui al punto a) partecipando ai momenti di condivisione scientifica dei protocolli e degli strumenti.
 3. ENPAP si impegna a prevedere e fare in modo che:
 - a) gli Psicologi vincitori del bando per Borse Lavoro, attuatori del Progetto, si impegnino a somministrare interventi psicologici secondo i Protocolli di intervento, costituiti da percorsi strutturati di trattamento, organizzati in PDT, articolati nelle finalità, nei contenuti e nelle modalità del Progetto e riferiti alle risultanze della “Consensus Conference sulle Terapie Psicologiche per Ansia e Depressione”;
 - b) gli utenti possano accedere alle attività previste su auto-segnalazione, usufruendo degli strumenti informativi, psicoeducativi, di auto-mutuo-aiuto nonché di Percorsi Diagnostici Terapeutici (PDT), messi liberamente e anonimamente a disposizione dall'ENPAP tramite il Portale realizzato a sue spese, finalizzato ad un accesso consapevole e condiviso a percorsi di auto-sostegno guidato oppure di trattamento professionale erogato gratuitamente dalla rete di psicologi assegnatari delle borse lavoro;
 - c) i dati raccolti dalle attività previste in ottemperanza ai PDT progettuali siano messi a disposizione di tutte le Università partner del Progetto per indagini e studi coordinati tra le Parti.
 4. Ai fini della realizzazione del Progetto, inoltre, ENPAP curerà il coordinamento generale di tutte le attività e l'organizzazione dei momenti di confronto nazionale tra tutti i soggetti coinvolti nel Progetto, nonché delle azioni di rappresentanza a livello nazionale.

Articolo 5

Oneri economici

1. L'ENPAP, oltre allo svolgimento delle attività di sua pertinenza già previste, parteciperà alla realizzazione del progetto riconoscendo all'Università, a titolo di contributo per la realizzazione del progetto (con particolare riferimento al comma 2.a del precedente articolo), la somma onnicomprensiva di euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascun gruppo attivato, per un totale di euro 4.000,00 (quattromila/00), a fronte di n. 2 gruppi attivati.
2. La somma sarà erogata con le sottoindicate modalità:
 - A. il 50 % dell'ammontare totale, alla firma del presente accordo;
 - B. il restante, a saldo, alla data di 8 (otto) mesi dalla sottoscrizione del presente accordo.
3. L'erogazione avverrà entro le scadenze sopracitate, previa emissione di nota di addebito.

Articolo 6

Risultati e pubblicazioni

1. I risultati dell'attività saranno di proprietà di entrambe le Parti, che potranno, pertanto, elaborare, pubblicare e diffondere i risultati sia a fini di ricerca che di comunicazione.
2. L'elaborazione, la pubblicazione e la diffusione dei risultati, potrà avvenire secondo quanto previsto all' art. 4, co. 3, lett. C.

Articolo 7

Tutela dei dati personali

1. Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle parti (www.unipd.it/privacy e www.enpap.it/informativa-privacy).
3. Il referente privacy per il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione (SPPEFF) dell'Università degli Studi di Palermo è il Prof. Gioacchino Lavanco. Per l'ENPAP è il DPO Prof. Avv. Gianluigi Ciacci, contattabile all'indirizzo email dpo@enpap.it

Articolo 8

Durata

1. Gli accordi assunti con la presente convenzione hanno la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, esclusi ogni proroga o rinnovo taciti.
2. L'eventuale proroga dovrà essere formalizzata tra le parti mediate apposito atto scritto da sottoscrivere entro la scadenza della convenzione.

Articolo 9

Controversie

1. Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria competente. Le Parti eleggono il Foro di Roma quale foro esclusivamente competente.

Articolo 10

Recesso

1. Le Parti potranno recedere motivatamente dal presente accordo con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC da inviare all'altra Parte con

- un preavviso di almeno 90 giorni.
2. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra Parte.
 3. Vengono fatte salve in ogni caso da parte dell'ENPAP la parte di finanziamento dovuta per le attività già effettuate dall'Università nonché le spese dalla stessa già sostenute o impegnate che dovranno essere comunque rimborsate.
 4. Senza pregiudizio per ogni altro diritto, ciascuna Parte potrà risolvere il presente accordo, previa diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso d'inadempimento dell'altra parte alle obbligazioni contrattualmente previste.

Articolo 11

Codice Etico e di Comportamento

1. Con la sottoscrizione del presente accordo l'Università dichiara di prendere atto che ENPAP ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e di avere preso visione del "Codice Etico" adottato dall'ENPAP e pubblicato sul sito www.enpap.it, e di impegnarsi a svolgere la propria attività secondo modalità idonee a evitare di porre in essere alcun atto, omissione o dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato D.lgs. n. 231/2001 o del Codice Etico ENPAP, consapevole che eventuali violazioni comporteranno la risoluzione ipso iure del presente accordo, fatto salvo il diritto di risarcimento del danno.
2. ENPAP, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, osserverà, il Codice etico e il Codice di comportamento dell'Università.

Articolo 12

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e, per quanto applicabili, ai regolamenti dell'Università e ai regolamenti dell'ENPAP.

Articolo 13

Forma e stipula

1. La stipula del presente accordo, redatto con atti separati, rispettivamente di proposta da parte del Dipartimento SPPEFF dell'Università degli Studi di Palermo e di accettazione da parte dell'ENPAP, sottoscritti con firma digitale, avviene alla ricezione da parte del Dipartimento SPPEFF - a mezzo PEC della specifica e conforme accettazione della sua proposta (secondo il modello allegato) da parte dell'ENPAP.

Articolo 14

Imposta di bollo e di Registro in caso d'uso

1. Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo e di registro solo in caso d'uso, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 24 della Tariffa – Parte II del D.P.R. n.642/1972 e dell'art.1, lettera a) della Tariffa - Parte II del D.P.R n.131/1986.

Articolo 15

Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni relative al presente accordo saranno inviate a:
 - per il Dipartimento SPPEFF dell'Università degli Studi di Palermo a cecilia.giordano@unipa.it;
 - per l'ENPAP: segreteria generale@pec.enpap.it

Allegati:

A) Progetto “Vivere Meglio - Promuovere l’accesso alle terapie psicologiche per ansia e depressione”. FASE 1: Definizione del percorso diagnostico e terapeutico (PDT), identificazione degli strumenti e introduzione all’uso degli stessi; FASE 2: Attuazione del percorso diagnostico e terapeutico (PDT), monitoraggio e supervisione.